

CIRCOLO POLISPORTIVA SALICETA S. GIULIANO

Associazione Sportiva Dilettantistica
Stradello Chiesa, 52
41125 Modena
Telefono 059/345650 Fax 059/344311
P. IVA 02340020367 e C.F. 80018830366



VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DELL'ASSOCIAZIONE CIRCOLO
POLISPORTIVA SALICETA L'anno 2022, il giorno 28 Novembre alle ore 18.00 nei locali
dell'associazione si è riunito il Consiglio Direttivo dell' associazione circolo Polisportiva Saliceta
S.G a.s.d APS

Ordine del Giorno

1. Lettura modifiche statutarie (articoli 8, 15, 19)
2. Approvazione e votazione del nuovo statuto
3. Varie ed eventuali

Il Presidente constatata la regolare convocazione della riunione e la presenza di tutti i consiglieri e
vari soci.

Per quanto riguarda il primo punto dell' ordine del giorno il segretario, Filippo Serafini, nominato
dal Presidente Adriano Goretti, legge gli articoli 8, 15, e 19 del vecchio statuto, inoltre le modifiche
apportate degli stessi all' interno del nuovo statuto.

Il 100% dei soci presenti vota a favore del nuovo statuto firmando lo stesso.

Prende la parola il presidente che pone il problema sottopostogli dal Ristoratore riguardante le
consumazioni.

Il Presidente riporta la lamentela di Antonio Pascale che consiste nelle poche consumazioni da parte
dei giocatori di carte e soci che entrano nella zona Bar solo ed esclusivamente per giocare.

Prende la parola Sergenti Marino cercando di sensibilizzare tutti nel sostegno dell' attività
Bar/Ristorante.

Il consigliere fa notare che tutti i soci dovrebbero avere un maggior senso di appartenenza.

Prende la parola Goretti Adriano facendo presente che la Polisportiva contingerà accensioni e
spegnimenti del riscaldamento in base alle spese mensili previste.

Il Presidente fa notare inoltre che dal giorno 27.11.2022 il riscaldamento del Ristorante sarà
autonomo e quindi non più gestito dalla Polisportiva.

Non essendovi altro su cui discutere e deliberare, la riunione del Consiglio viene tolta alle 19.30
previa lettura ed approvazione del verbale.

Presidente, firma

Segretario firma

AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE DI MODENA
UT Modena - Sportiva di Circolo Modenese
Registrato il **13 DIC. 2022**
al n. **6638** Att. Privati Serie **3**
n. **ESE NTE** allegati

IL FUNZIONARIO
Teresa Staffieri
"firma su delega del Direttore Provinciale"





"SALICETA POLISPORTIVA ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA DI PROMOZIONE SOCIALE"

Verbale di assemblea straordinaria dei soci

Il 28/11/2022 alle ore 18:00 in s.llo Chiesa S.G.52 nella sede dell'associazione Circolo Pol. Saliceta S.G. a.s.d. P.S. si è riunita l'assemblea straordinaria dei soci, convocata per trattare il seguente

Ordine del Giorno:

1. modifiche da apportare allo statuto sociale in base alle richieste avanzate dall'Ufficio regionale del registro unico nazionale del terzo settore;
2. informazioni varie ed eventuali.

Su designazione unanime degli intervenuti assume la presidenza dell'Assemblea Goretti Adriano, che chiama alle funzioni di Segretario. Serafini Filippo .

Il Presidente rileva che la riunione è stata regolarmente convocata, che sono presenti n. 27 e così complessivamente n. 27 soci, come risulta dal registro presenze depositato in sede.

L'Assemblea è pertanto regolarmente costituita ed atta a deliberare, trattandosi di assemblea in seconda convocazione indetta come assemblea straordinaria ma con il quorum dell'assemblea ordinaria in quanto diretta ad adeguare lo statuto a disposizioni che l'Ufficio del RUNTS ha qualificato come inderogabili ai fini dell'iscrizione nel predetto registro, ai sensi dell'articolo 101 del Decreto Legislativo 117/2017 come riformato da ultimo dall'articolo 66, comma 1, del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla Legge 29 luglio 2021, n. 108.

Alla prima adunanza, convocata il 27/11/22, erano presenti solo _2_ soci.

Passando alla trattazione dell'Ordine del Giorno, il Presidente informa che il citato Ufficio del RUNTS ha comunicato all'associazione la necessità di apportare le seguenti modifiche alla luce dell'interpretazione offerta dal Ministero del Lavoro alle disposizioni del Codice del terzo settore:

"Art. 8: si prevede il diritto in capo ai soci di prendere visione dei libri sociali. È necessario specificare le tempistiche di evasione della stessa e le modalità di messa a disposizione



dei libri sociali (art. 15, III comma, D. Lgs. n. 117/2017 e Circolare Ministero del lavoro n. 20/2018). È necessario adeguare lo Statuto".

All'interno dell'articolo 8 viene pertanto proposta la modifica della seguente alinea

"Alla qualifica di socio conseguono i seguenti diritti e doveri:

- diritto di prendere visione degli atti deliberativi degli organi associativi e della documentazione amministrativa relativa alla gestione dell'Associazione presentando richiesta anche verbale a uno dei componenti del Consiglio Direttivo o a chi si occupa della segreteria dell'associazione, previa sottoscrizione dell'impegno alla riservatezza in relazione ad eventuali dati personali trattati";

con

"Alla qualifica di socio conseguono i seguenti diritti e doveri:

- diritto di prendere visione degli atti deliberativi degli organi associativi e della documentazione amministrativa relativa alla gestione dell'Associazione presentando richiesta – mediante raccomandata anche a mano o posta elettronica certificata – al Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo ha venti giorni per garantire l'accesso alla documentazione la cui eventuale duplicazione, con qualsiasi strumento, è subordinata alla sottoscrizione all'impegno a trattare eventuali dati personali esclusivamente per l'esercizio dei diritti e doveri associativi e per tutelare, in qualsiasi forma di giudizio, la propria posizione di associato o l'interesse della stessa associazione";

La proposta, messa ai voti, viene approvata all'unanimità.

"Art. 8 e art. 15: si prevede che abbiano diritto di voto solo gli associati maggiorenni. Tale previsione contrasta con i principi di democraticità e partecipazione che le associazioni di promozione sociale devono valorizzare. Infatti, dal momento che è prevista l'ammissione di soci minorenni (la cui domanda deve essere controfirmata dall'esercente la responsabilità genitoriale), il minore deve avere gli stessi diritti ed obblighi degli altri associati, tra cui anche il diritto di voto e di partecipazione alle assemblee. Con

referimento al diritto di voto, recenti orientamenti giurisprudenziali (Cass. Ordinanza Sez. VI 04.10.2017 n. 23228) ripresi dalla Nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 1309 del 06/02/2019, hanno chiarito l'illegittima esclusione dal diritto di voto degli associati minorenni, considerato che il relativo esercizio deve ritenersi attribuito ex lege agli esercenti la responsabilità genitoriale sugli stessi. Pertanto, è necessario adeguare lo Statuto".

Con riferimento alla richiesta dell'Ufficio, pur evidenziando che l'affermazione del diritto di voto al socio maggiorenne discende sia dall'incapacità giuridica del minore che dalla necessità di introdurre questa clausola statutaria imposto dall'articolo 148 del testo unico delle imposte sui redditi, e non è espressione della volontà di limitare la democraticità associativa, si propone di esplicitare la circostanza che l'esercente la potestà genitoriale del minore rappresenta lo stesso anche in assemblea, con diritto di voto, esattamente come avviene in qualsiasi rapporto contrattuale che investa un minore, atteso che il rapporto associativo è rapporto contrattuale. Si propone pertanto di modificare l'articolo 15 dall'attuale formulazione

"Il diritto di voto è riconosciuto ai soci maggiorenni in regola con il versamento della quota associativa dell'anno in corso dalla data di loro ammissione, ai minorenni può essere chiesto un voto consultivo".

Alla seguente formulazione

"Il diritto di voto è riconosciuto ai soci maggiorenni in regola con il versamento della quota associativa dell'anno in corso dalla data di loro ammissione, ai minorenni può essere chiesto un voto consultivo. L'associato minorenne viene rappresentato, anche in assemblea con diritto di voto, dall'esercente la potestà genitoriale che ha sottoscritto la domanda di ammissione".

La proposta, messa ai voti, viene approvata all'unanimità.

"Art. 19: è prevista la possibilità di una terza convocazione priva di quorum costitutivo per l'Assemblea che delibera modifiche statutarie. Questa previsione non è corretta. Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in risposta a un quesito posto dalla Provincia Autonoma di Trento (Nota Min. Lavoro e delle Politiche Sociali n. 6214 del

09/07/2020), ribadisce che diversa soluzione infatti "non avrebbe l'effetto di incentivare una maggiore partecipazione; essa finirebbe invece per consentire comunque ad una ristretta minoranza di soci di apportare le desiderate modifiche statutarie a discapito della maggioranza degli assenti. E se un'assemblea priva in seconda convocazione di un quorum costitutivo può ben operare in condizioni ordinarie, tale ipotesi deve ritenersi da escludere in presenza di situazioni straordinarie quali la deliberazione di modifiche dello statuto. Situazioni come quella rappresentata potrebbero al contrario costituire un indice dell'impossibilità di funzionamento dell'associazione...". È necessario eliminare tale previsione o, quantomeno, prevedere un quorum costitutivo adeguato a garantire il rispetto dei principi di democraticità e di partecipazione degli associati".

La previsione della terza convocazione, avallata in passato dagli uffici della Regione Emilia Romagna, deve essere pertanto modificata. Si propone di modificare l'attuale formulazione dell'articolo 19

"La deliberazione riguardante lo scioglimento dell'Associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo, nonché quelle riguardanti le operazioni di fusione, scissione e trasformazione, devono essere assunte con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.

La deliberazione in merito a modifiche statutarie deve essere adottata, in prima convocazione, con il voto favorevole di almeno la metà più uno degli associati.

Nella seconda eventuale convocazione, le modifiche statutarie sono adottate con la partecipazione di almeno un terzo degli associati, intervenuti o rappresentati per delega e approvate con il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.

Qualora nella seconda convocazione non venisse raggiunto il quorum costitutivo, è possibile indire una terza convocazione, a distanza di almeno un mese dalla seconda convocazione, nella quale la deliberazione in merito a modifiche statutarie sarà valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati purché adottata con il voto favorevole dei nove decimi dei presenti".

con la seguente formulazione

"La deliberazione riguardante lo scioglimento dell'Associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo devono essere assunte con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.

La deliberazione in merito a modifiche statutarie ed operazioni straordinarie di fusione, scissione o trasformazione deve essere adottata, in prima convocazione, con la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati, intervenuti o rappresentati per delega, e il voto favorevole dei tre quarti dei presenti".

La proposta, messa ai voti, viene approvata all'unanimità.

Interviene inoltre il presidente per evidenziare la necessità di modificare l'oggetto sociale alla luce del D.Lgs. 5 ottobre 2022, n. 163 che ha modificato il DLgs 36/2021 recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo.

Poiché l'associazione ha inserito tra le attività di interesse generale quelle sportive e le organizzazioni sportive devono conformarsi anche a tale decreto, si rende necessario riformulare parzialmente la definizione dell'oggetto sociale di cui all'articolo 2

1 *"organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, in particolare in discipline afferenti, a titolo esemplificativo e non esaustivo agli sport ginnastica, fitness, calcio, tennis, squash, beach volley, beach tennis, calcio a 5, calcio a 7, rugby ed eventualmente anche altre attività sportive attraverso:*

- a la promozione delle attività didattiche per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nelle attività sportive;*
- b la preparazione atletica anche per la partecipazione ad attività competitive o agonistiche, in base alle aspettative dei soci;*
- c l'organizzazione o la collaborazione alla organizzazione di manifestazioni sportive;*
- d la gestione di impianti sportivi, propri o di terzi, adibiti a palestre, campi e strutture*

sportive di vario genere;

con la seguente formulazione

"l'esercizio in via stabile dell'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica, in particolare in discipline afferenti, a titolo esemplificativo e non esaustivo, agli sport ginnastica, fitness, calcio, tennis, squash, beach volley, beach tennis, calcio a 5, calcio a 7, rugby";

La proposta, messa ai voti, viene approvata all'unanimità.

Interviene Mari Carlo per chiedere se sia necessario apportare ulteriori modifiche statutarie alla luce del DLgs 36/2021 come recentemente modificato.

Il Vicepresidente conferma che è sufficiente limitarsi a tale modifica. Il provvedimento prevede ulteriori aspetti innovativi quali:

- 1) la necessità di specificare l'eventuale volontà di svolgere attività diverse da quelle sportive ma lo statuto già contempla tale previsione coerentemente al dettato del Codice del terzo settore (articolo 3);
- 2) la necessità di verificare che non sia introdotta la disciplina relativa alla incompatibilità in capo ai candidati all'organo amministrativo in quanto la sua formulazione è cambiata dal testo dell'articolo 90 della Legge 289/2002 al testo formulato dal DLgs 36/2021. La nuova formulazione prevede infatti in modo chiaro che la incompatibilità si verifica a prescindere dalla carica rivestita all'interno dell'organo amministrativo e si configura anche quando l'interessato sia componente l'organo amministrativo di due associazioni sportive dilettantistiche affiliate al medesimo Ente di promozione sportiva ancorché operanti in discipline diverse, mentre l'attuale formulazione dell'incompatibilità presuppone che i sodalizi promuovano la medesima disciplina. Il problema nello statuto non si pone perché si è scelto di adottare una norma di mero rinvio alla disciplina in materia di incompatibilità (art. 21);
- 3) la necessità di verificare che non sia stata introdotta la definizione di assenza di scopo di lucro indiretto, di cui all'articolo 10 del DLgs 460/1997 in quanto ridefinita dal

Codice del terzo settore e dal DLgs 36/2021. Il problema non si pone perché lo statuto rinvia alla relativa disciplina senza riportarla (articolo 2).

Il Vicepresidente ricorda che:

- 1) lo statuto così riformulato - e allegato al presente verbale come sua parte integrante sotto la lettera a) - deve essere registrato all'Agenzia delle Entrate unitamente al presente verbale. La registrazione avviene in regime di esenzione da imposta di bollo, ex art. 82 del Dlgs 117/2017, trattandosi di associazione di promozione sociale iscritta nel relativo registro giusto provvedimento della Provincia di Modena n. 150 del 21/06/2011, ed in regime di esenzione dall'imposta di registro, sempre ai sensi del citato art. 82, trattandosi di modifiche imposte dalla Legge;
- 2) a seguito della registrazione verbale e nuovo statuto allegato devono essere trasmessi all'Ufficio del registro nazionale del terzo settore entro sessanta giorni dalla notifica della richiesta dell'Ufficio del registro, avvenuta in data 2 agosto. Il termine di 60 giorni ha subito la sospensiva fino al 15 di settembre giusto legge di conversione del Decreto semplificazioni 2022;
- 3) è parimenti necessario trasmettere la nuova versione di statuto agli Enti a cui aderisce la polisportiva anche ai fini dell'aggiornamento dei dati nel nuovo Registro delle attività sportive.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno più chiedendo la parola, il Presidente dell'Assemblea dichiara tolta la seduta.

Forini

STATUTO

ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA DI PROMOZIONE

SOCIALE

Art. 1

È costituita, ai sensi dell'articolo 90 della Legge 289/2002, del D.Lgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo settore) e nel rispetto degli artt. 36 e seguenti del Codice civile e della Costituzione, "SALICETA POLISPORTIVA ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA DI PROMOZIONE SOCIALE", in breve "SALICETA ASD APS" (di seguito denominata "Associazione"), con sede legale nel Comune di Modena.

L'utilizzo della qualifica di Associazione di Promozione Sociale è subordinato all'iscrizione del sodalizio nel relativo Registro: l'eventuale cancellazione da tale Registro, anche su istanza dell'associazione, determinerà l'onere di modificare la denominazione sociale.

L'associazione è un centro di vita associativa, autonomo, pluralista, apartitico, a carattere volontario e democratico e ha durata illimitata.

L'associazione non persegue finalità di lucro e non è pertanto consentita la distribuzione anche indiretta di proventi, di utili o di avanzi di gestione.

Art. 2

L'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento delle seguenti attività di interesse generale dirette ai propri soci, relativi famigliari e terzi:

1. "l'esercizio in via stabile dell'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica, in particolare in discipline afferenti, a titolo esemplificativo e non esaustivo, agli sport ginnastica, fitness, calcio, tennis, squash,

G. m. v.

beach volley, beach tennis, calcio a 5, calcio a 7, rugby;

2 l'organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale quali momenti di sensibilizzazione e approfondimento su tematiche afferenti alla pratica sportiva e all'adozione di sani stili di vita e qualsivoglia iniziativa tesa a valorizzare il bene relazionale;

3 l'organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale e culturale, ivi inclusa l'organizzazione di turismo sportivo;

dirette agli associati e terzi.

L'Associazione può svolgere, all'interno della sede sociale, attività di somministrazione ai soci di alimenti e bevande come momento ricreativo e di socialità, complementare e strumentale all'attuazione degli scopi istituzionali, così come previsto dall'art. 85 comma 4 del Codice del Terzo settore.

Per la realizzazione dei fini istituzionali l'associazione potrà collaborare con gli Enti e le Federazioni cui si affilia, con altre organizzazioni operanti in settori affini e con le Pubbliche Amministrazioni. Potrà inoltre realizzare ogni operazione di carattere mobiliare, immobiliare e finanziario (e per queste ultime con espressa esclusione di qualsiasi attività svolta nei confronti del pubblico) ritenuta utile, necessaria e pertinente, e in particolare quelle relative alla gestione diretta e indiretta, alla costruzione, ampliamento, allestimento di impianti sportivi, ivi compresa l'acquisizione delle relative aree, nonché l'acquisto di immobili da destinare alle attività sportive.

Art. 3

Oltre alle attività di cui all'art. 2, l'Associazione può svolgere, così come previsto dall'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse in quanto secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale nel rispetto dei vincoli di Legge. Tali attività saranno deliberate

dal Consiglio Direttivo conformemente alle linee di indirizzo dell'Assemblea degli associati.

L'Associazione può svolgere attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore così come previsto dall'art. 7 del D.Lgs. n. 117/2017.

Art. 4

L'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati; potrà inoltre avvalersi, in caso di particolare necessità, per lo svolgimento dell'attività di interesse generale e il perseguimento delle finalità, di prestazioni di lavoro dipendente, autonomo o di altra natura, anche ricorrendo ai propri associati, nei limiti previsti dall'art. 36 del Codice del Terzo settore.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Ai volontari possono solo essere rimborsate dall'Associazione le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti dall'Associazione stessa. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Art. 5

Il numero dei soci è illimitato.

Possono essere soci dell'Associazione le persone fisiche e le Associazioni di Promozione Sociale che ne condividano gli scopi e che si impegnino a realizzarli. Possono, altresì, essere soci altri Enti del Terzo settore e gli enti non aventi scopo di lucro purché in numero non superiore al cinquanta per cento del numero di Associazioni di Promozione Sociale.

Può diventare socio chiunque si riconosca nel presente statuto, indipendentemente dalla propria identità sessuale, nazionalità, appartenenza etnica, politica e religiosa.

Il rapporto associativo è a tempo indeterminato fatto salvo il ricorrere delle condizioni

indicate all'art. 9.

Art. 6

Chi intende essere ammesso come socio dovrà farne richiesta, sottoscrivendo apposita domanda, al Consiglio Direttivo e impegnandosi ad attenersi al presente statuto e a osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione.

In caso di domanda di ammissione a socio presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale.

In caso di domanda di ammissione a socio da parte di persone giuridiche o enti senza scopo di lucro, la stessa dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante.

Art. 7

È compito del Consiglio Direttivo, o di uno o più suoi componenti da esso espressamente delegati, esaminare ed esprimersi entro trenta giorni in merito alle domande di ammissione.

All'atto di accettazione della domanda, debitamente comunicata all'interessato, verrà effettuata l'iscrizione nel libro soci da parte del soggetto delegato dal Consiglio Direttivo e il richiedente acquisirà a ogni effetto la qualifica di socio a partire da tale momento.

Sarà cura del Consiglio Direttivo, alla prima riunione utile, aggiornarsi sui nuovi soci verificando la corretta annotazione del relativo nominativo nel libro degli associati.

Nel caso di diniego da parte del soggetto delegato, la richiesta di ammissione ad associato verrà sottoposta alla valutazione, non avente carattere discriminatorio, del Consiglio Direttivo che dovrà esprimersi entro i successivi trenta giorni.

Sull'eventuale rigetto della domanda, sempre motivato, l'aspirante associato non ammesso ha facoltà, entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione, di fare ricorso contro il provvedimento affinché si pronunci la prima Assemblea dei soci che sarà convocata.

Art. 8

La vita associativa si caratterizza per una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo ed è ispirata a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati.

Alla qualifica di socio conseguono i seguenti diritti e doveri:

- diritto di partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione, nel rispetto dei regolamenti interni del sodalizio;
- diritto di collaborare al perseguimento delle finalità associative sia in termini di programmazione che di fattiva realizzazione, nel rispetto delle proprie inclinazioni personali e della propria disponibilità di tempo;
- diritto di essere convocato alle Assemblee dove esercitare, quando maggiorenne, il diritto di voto, anche in ordine all'approvazione e modifica delle norme dello Statuto e di eventuali regolamenti e a godere dell'elettorato attivo e passivo per le elezioni degli organi direttivi, secondo il principio di libera eleggibilità;
- diritto di prendere visione degli atti deliberativi degli organi associativi e della documentazione amministrativa relativa alla gestione dell'Associazione presentando richiesta - mediante raccomandata anche a mano o posta elettronica certificata - al Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo ha venti giorni per garantire l'accesso alla documentazione la cui eventuale duplicazione, con qualsiasi strumento, è subordinata alla sottoscrizione all'impegno a trattare eventuali dati personali esclusivamente per l'esercizio dei diritti e doveri associativi e per tutelare, in qualsiasi forma di giudizio, la propria posizione di associato o l'interesse della stessa associazione;
- dovere di osservare lo Statuto, gli eventuali Regolamenti e le deliberazioni assunte dagli organi sociali;

- dovere di astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell'Associazione e di mantenere una condotta civile nella partecipazione alle attività e nella frequentazione della sede;

- dovere di concorrere alle spese generali dell'associazione attraverso il versamento del contributo annuale e di corrispondere quanto deliberato per la partecipazione a specifiche iniziative. La quota associativa potrà essere quantificata annualmente con delibera del Consiglio Direttivo e non è in nessun caso rimborsabile, trasmissibile o rivalutabile.

Art. 9

La qualifica di associato si perde per:

- 1 recesso,
- 2 radiazione,
- 3 esclusione per morosità,
- 4 morte o estinzione della persona giuridica o Ente.

Il recesso da parte dei soci ha effetto dal momento in cui viene comunicato per iscritto al Consiglio Direttivo che provvede quindi ad annotarlo sul libro degli associati.

La radiazione sarà proposta dal Consiglio direttivo, con parere dettagliatamente motivato, nei confronti dell'associato che:

- non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione;
- svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
- arrechi o possa arrecare, in qualunque modo, gravi danni, anche morali, all'Associazione;

e deve essere comunicato all'interessato a mezzo lettera raccomandata anche a mano.

La proposta di radiazione del Consiglio Direttivo deve quindi essere sottoposta all'esame

G. emiro

dell'Assemblea ordinaria dei soci che sarà convocata entro due mesi e alla quale deve essere convocato anche l'associato interessato dal provvedimento affinché possa contestare gli addebiti.

La delibera adottata dall'Assemblea dei soci dovrà essere comunicata all'interessato mediante lettera raccomandata anche a mano.

Il Consiglio Direttivo può deliberare l'esclusione per morosità dell'associato decorsi tre mesi dall'inizio dell'esercizio, previo sollecito anche collettivo al versamento della quota associativa annuale e conseguente annotazione sul libro degli associati.

Art. 10

Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di intraprendere azione disciplinare nei confronti dell'associato, secondo la gravità dell'infrazione commessa, mediante il richiamo scritto e, in caso di reiterazione, l'espulsione per i seguenti motivi:

- violazione delle disposizioni dello statuto, di eventuali regolamenti o delle deliberazioni degli organi associativi;
- denigrazione dell'Associazione, dei suoi organi associativi, dei suoi associati;
- adozione di comportamenti idonei ad attentare in qualunque modo al buon andamento dell'Associazione;
- produzione di gravi disordini durante le assemblee;
- appropriazione indebita dei fondi associativi, atti, documenti od altro di proprietà dell'Associazione;
- adozione di comportamenti, commissivi od omissivi, idonei ad arrecare in qualunque modo danni morali o materiali all'Associazione, ai locali ed alle attrezzature di sua pertinenza. In caso di dolo o colpa grave, il danno dovrà essere risarcito.

Art. 11

Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione,

G. M.

fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra i soci durante la vita dell'associazione, né all'atto del suo scioglimento.

L'Associazione trae le risorse economiche per lo svolgimento delle sue attività da:

- a quote associative;
- b contributi associativi;
- c cessioni di beni e servizi ai soci e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, svolte in maniera secondaria e strumentale al raggiungimento delle finalità istituzionali;
- d interessi sulle disponibilità depositate presso Istituti di Credito;
- e elargizioni, donazioni e lasciti testamentari;
- f erogazioni e contributi di Enti pubblici o privati;
- g entrate da convenzioni;
- h erogazioni liberali dei soci e di terzi;
- i entrate derivanti da raccolte fondi e iniziative promozionali;
- j rendite patrimoniali;
- k qualsiasi altra entrata compatibile con le finalità degli Enti di Terzo settore.

Art. 12

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre dell'anno successivo.

Il Consiglio Direttivo deve predisporre il bilancio di esercizio, strutturato secondo il principio di cassa o di competenza a seconda dei volumi di attività, da presentare all'Assemblea degli associati.

In caso di svolgimento di attività diverse da quelle di interesse generale, il Consiglio Direttivo dovrà documentare il carattere secondario e strumentale delle stesse, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.



G. M. G.

Il bilancio di esercizio deve essere approvato dall'Assemblea dei soci entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale. Una proroga può essere prevista, in caso di comprovata necessità o impedimento, che non vada oltre sei mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Il bilancio verrà depositato in copia presso la sede dell'Associazione durante i quindici giorni che precedono l'Assemblea, affinché i soci possano prenderne visione o sarà trasmesso ai soci mediante mail unitamente alla convocazione dell'Assemblea.

L'intero Consiglio Direttivo decade in caso di mancata approvazione del bilancio da parte dell'Assemblea. In questo caso troverà applicazione quanto disposto dall'articolo 21.

Art. 13

È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi e riserve comunque denominate o capitale salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Il patrimonio dell'Associazione - comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate - è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Il residuo attivo di ogni esercizio, su decisione dell'Assemblea, sarà reinvestito per il raggiungimento delle finalità istituzionali anche attraverso l'istituzione di fondi riserva.

Art. 14

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea degli associati;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente.

Art. 15

Giunta

L'Assemblea degli associati è l'organo sovrano dell'Associazione a cui devono essere invitati tutti i soci ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.

Il diritto di voto è riconosciuto ai soci maggiorenni in regola con il versamento della quota associativa dell'anno in corso dalla data di loro ammissione, ai minorenni può essere chiesto un voto consultivo. L'associato minorenne viene rappresentato, anche in assemblea con diritto di voto, dall'esercente la potestà genitoriale che ha sottoscritto la domanda di ammissione.

Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta.

Ogni associato non può ricevere più di tre deleghe.

Art. 16

L'Assemblea ordinaria determina le linee politiche e di indirizzo di tutta l'attività dell'Associazione ed inoltre:

- a approva il bilancio relativamente ad ogni esercizio ed eventualmente il bilancio sociale;
- b elegge, previa determinazione del numero per il mandato successivo, i componenti del Consiglio Direttivo e adotta eventuale azione di revoca di tale organo o dei suoi singoli componenti;
- c nomina e revoca, quando previsto dalla legge, i componenti dell'organo di controllo dell'Associazione;
- d nomina e revoca, quando previsto dalla legge, il soggetto incaricato della Revisione legale dei conti;
- e delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;
- f approva gli eventuali regolamenti interni, ivi incluso il Regolamento di funzionamento dell'Assemblea che può garantire la partecipazione anche mediante mezzi di telecomunicazione purché sia possibile verificarne l'identità dell'associato;

Provinciale di Modena
Fiorano

G. m. o. f.

- g delibera l'esclusione dei soci dell'Associazione;
- h si esprime sulle reiezioni di domande di ammissione di nuovi associati;
- i delibera l'eventuale trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune;
- j delibera su tutto quanto viene ad essa demandato a norma di Statuto o proposto dal Consiglio Direttivo.

Art. 17

L'Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente, previa delibera del Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio.

L'Assemblea si riunisce, inoltre, quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, da almeno un decimo degli associati.

In questi ultimi casi la convocazione deve essere effettuata entro venti giorni dalla data della richiesta.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto e sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione.

Le convocazioni devono essere effettuate almeno venti giorni prima della data fissata per la riunione mediante affissione dell'avviso nella sede legale e nelle eventuali sedi operative, e mediante altra modalità quale l'invio di lettera semplice, e-mail, messaggeria telefonica e/o fax. La convocazione deve contenere l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l'orario della prima e della eventuale seconda convocazione, che dovrà avvenire in giorno diverso dalla prima convocazione. In difetto di convocazione saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti gli associati.

L'Assemblea ordinaria e quella straordinaria sono presiedute dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente e in assenza di entrambi da altro associato eletto dai

presenti.

Il voto è espresso in forma palese, salvo che la delibera abbia ad oggetto delle persone o il rinnovo delle cariche o che il voto segreto venga richiesto da almeno un decimo dei partecipanti.

Vige il principio di una testa, un voto.

La nomina del segretario è fatta dal Presidente dell'assemblea.

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare dal verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art. 18

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno degli associati.

In seconda convocazione l'Assemblea ordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci aventi diritto di voto intervenuti o rappresentati.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono valide quando siano approvate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti del Consiglio direttivo non hanno voto.

Art. 19

La deliberazione riguardante lo scioglimento dell'Associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo devono essere assunte con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.

La deliberazione in merito a modifiche statutarie ed operazioni straordinarie di fusione, scissione o trasformazione deve essere adottata, in prima convocazione, con la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati, intervenuti o

G. m. f.

rappresentati per delega, e il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.

Art. 20

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero dispari di membri, non inferiore a tre e non superiore a 13, eletti dall'Assemblea e scelti tra i soci maggiorenni in relazione ai quali non sussistano cause di incompatibilità previste dall'ordinamento sportivo e statale. I membri del Consiglio direttivo rimangono in carica tre anni e sono rieleggibili. Entro la data di naturale scadenza dell'organo, il Consiglio Direttivo deve convocare l'Assemblea dei soci per il rinnovo delle cariche.

Art. 21

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, come pure in caso di decadenza dalla carica dovuta ad assenze ingiustificate per almeno tre volte consecutive, uno dei componenti il Consiglio Direttivo decada dall'incarico, il Consiglio Direttivo può provvedere alla sua sostituzione nominando il primo tra i non eletti che rimane in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio, con ratifica da parte dell'Assemblea dei soci immediatamente successiva. Nell'impossibilità di attuare tale modalità, il Consiglio non procederà a nessuna sostituzione e provvederà a convocare l'Assemblea dei soci cui spetterà eleggere i sostituti per il reintegro dell'organo fino alla sua naturale scadenza.

Se viene meno la maggioranza dei componenti o comunque, se viene meno la maggioranza dei componenti originariamente eletti ad inizio mandato, il Consiglio Direttivo decade e quelli rimasti in carica debbono convocare entro 20 giorni l'Assemblea perché provveda alla elezione di un nuovo Consiglio e dovranno astenersi dal compiere atti diversi da quelli urgenti e di mera ordinaria amministrazione.

Art. 22

Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno il Presidente e il Vicepresidente.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione. Spetta,

Emilio

pertanto, fra l'altro, a titolo esemplificativo, al Consiglio:

- a curare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;
- b predisporre il bilancio di esercizio ed eventualmente il bilancio sociale;
- c deliberare sulle domande di nuove adesioni o delegare tale funzione a uno o più dei propri membri;
- d deliberare in merito all'esclusione per morosità e proporre i provvedimenti di radiazione degli associati;
- e deliberare circa le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- f predisporre gli eventuali regolamenti interni da sottoporre all'approvazione assembleare, incluso quello per la definizione dei criteri per i rimborsi spese ai volontari;
- g individuare le attività diverse da svolgere in conformità agli eventuali orientamenti espressi dell'Assemblea degli associati;
- h delegare il Presidente a stipulare gli atti ed i contratti inerenti all'attività sociale;
- i nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola eventualmente la vita dell'Associazione;
- j deliberare su tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione che non siano spettanti all'Assemblea degli associati, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale e la modalità del suo versamento;
- k affidare, con apposita delibera, deleghe speciali ai suoi membri.

Art. 23

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vicepresidente e in assenza di entrambi dal membro più anziano di età.

Il Consiglio Direttivo è convocato con comunicazione scritta diretta a ciascun componente da spedirsi, anche per e-mail, non meno di otto giorni prima della riunione ogni qualvolta il

Gravina

Presidente, o in sua vece il Vicepresidente, lo ritenga opportuno oppure su richiesta motivata di almeno un terzo dei suoi componenti. In difetto di tale formalità, il Consiglio è comunque validamente costituito se risultano presenti tutti i consiglieri.

Art. 24

Il Consiglio Direttivo assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti. In caso di urgenza, con la presenza di tutti i suoi componenti e per accettazione unanime, il Consiglio Direttivo può decidere la trattazione di argomenti non iscritti all'ordine del giorno.

I verbali di ogni adunanza del Consiglio Direttivo, redatti a cura di chi ha svolto le funzioni di segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti a disposizione dei soci che richiedano di consultarli.

Art. 25

Il Consiglio Direttivo nell'ambito delle proprie funzioni può avvalersi, per compiti operativi o di consulenza, di commissioni di lavoro da esso nominate, nonché dell'attività volontaria di non associati, in grado, per competenze specifiche, di contribuire alla realizzazione di specifici programmi, ovvero costituire, quando ritenuto indispensabile, specifici rapporti professionali, nei limiti delle previsioni economiche approvate dall'assemblea.

Art. 26

Il Presidente, eletto dal Consiglio Direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea degli associati, stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio Direttivo, le presiede e coordina l'attività dell'Associazione con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l'ordinaria amministrazione.

Al Presidente è attribuita la rappresentanza dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio.

In caso di sua assenza o legittimo temporaneo impedimento le sue funzioni spettano al Vicepresidente.

Prof.

In caso di accertato definitivo impedimento o di dimissioni, spetta al Vicepresidente convocare entro 30 giorni il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente, previa ricostituzione del numero dei componenti dell'organo.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e, in caso d'urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nell'adunanza immediatamente successiva.

Art. 27

L'organo di controllo, anche monocratico, assolve in particolare alle seguenti funzioni:

1. vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili;
2. vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
3. può esercitare, al superamento dei limiti di Legge, la revisione legale dei conti;
4. esercita i compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale promosse;
5. nel caso in cui venga approvato il bilancio sociale attesta che sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali.

Art. 28

Oltre alla regolare tenuta dei libri associativi (Libro soci e Verbali dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo), deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza all'attività dell'Associazione, con particolare riferimento ai bilanci annuali. Tali documenti associativi devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione; chi desidera avere copia dei documenti dovrà farsi carico delle relative spese.

Art. 29

Good

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell'Associazione sarà nominato un liquidatore scelto anche fra i non associati, che curi anche la liquidazione di tutti i beni mobili e immobili ed estingua le obbligazioni in essere.

L'Assemblea all'atto di scioglimento dell'Associazione delibererà, sentito l'organismo di controllo preposto, in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo dell'Associazione.

Tutti i beni residui saranno devoluti ad altri Enti del Terzo settore per fini sportivi in quanto fini di pubblica utilità, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 30

Il sodalizio si conforma alle norme e alle direttive degli organismi dell'ordinamento sportivo, con particolare riferimento alle disposizioni del CONI nonché agli Statuti ed ai Regolamenti delle Federazioni sportive nazionali e/o degli Enti di promozione sportiva cui l'associazione si affilia mediante delibera del Consiglio Direttivo.

G. M. G.

Per quanto non espressamente riportato in questo statuto, si fa inoltre riferimento al Codice civile e alle altre norme di legge vigenti in materia di Associazioni sportive dilettantistiche, di Associazioni di Promozione Sociale e di Enti del Terzo settore.

I SOCI (Nome e Cognome)

Firme *Goretti*
GORETTI ADRIANO

[Handwritten signatures of members]
[Illegible handwritten names and signatures]

Scemi Leonardo Affolme Celg

AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE DI MODENA
UT Modena - Sportello di Fiorano Modenese
Registrato il 13 DIC. 2022

al n. 6638 Atti Privati Serie 3

ALLEGATO N Allegati

Il Funzionario(*)
IL FUNZIONARIO
Teresa Staffieri

*firma su delega del Direttore Provinciale

